



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.5.2024
COM(2024) 213 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca

ALLEGATO I

Il regolamento (UE) 2024/257 è modificato e rettificato come segue:

gli allegati IA, IB, ID, IK e VI del regolamento (UE) 2024/257 sono così modificati e rettificati:

1) nell'allegato IA, parte A, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 2	
Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Portogallo	pm ⁽¹⁾
Unione	pm ⁽¹⁾
TAC	pm ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.	

";

(2) nell'allegato IA, parte A, la tabella 17 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 17	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	163 ⁽¹⁾ TAC analitico
Francia	796 ⁽¹⁾
Unione	959 ⁽¹⁾
TAC	959 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Se catturati da pescherecci che utilizzano: i) tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB); ii) tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX); e iii) tutti i tipi di reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX), esclusivamente per le catture accessorie. Per questi pescherecci non è consentita la pesca diretta nell'ambito di tale contingente. Le loro catture accessorie sono comunicate separatamente (POL/*8ABDE-BC).	

";

(3) nell'allegato IA, parte B, la tabella 77 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 77

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	pm	(1)	TAC analitico
Svezia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.			

";

4) nell'allegato IA, parte B, la tabella 79 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 79

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	pm		TAC analitico
Svezia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.			

";

5) nell'allegato IA, parte B, tabella 103, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

	3a (MAC/*03A)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b (MAC/*04B)	4c (MAC/*04C.)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
--	----------------------	---	----------------------	-------------------	---

		(MAC/*3A4BC)			(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	286
Danimarca	0	4 130	0	0	9 774
Germania	0	0	0	0	298
Francia	0	490	0	0	899
Paesi Bassi	0	490	0	0	905
Svezia	0	0	390	10	2 741
Unione	0	5 110	390	10	14 903

";

6) nell'allegato IA, parte B, la tabella 113 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 113	
Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ TAC analitico
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
TAC	pm ⁽²⁾

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

";

7) nell'allegato IA, parte B, la tabella 114 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 114	
Specie: Spratto e catture accessorie connesse	Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2) TAC analitico
Danimarca	pm	(1)(2)
Germania	pm	(1)(2)
Francia	pm	(1)(2)
Paesi Bassi	pm	(1)(2)
Svezia	pm	(1)(2)(3)
Unione	pm	(1)(2)
Norvegia	pm	(1)
Isole Fær Øer	pm	(1)(4)
Regno Unito	pm	(1)
TAC	pm	(1)

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Compresi i cicerelli.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

”;

8) nell'allegato IA, parte B, la tabella 115 è sostituita dalla seguente:

”

Tabella 115	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	pm (1) TAC analitico
Danimarca	pm (1)
Germania	pm (1)
Francia	pm (1)
Paesi Bassi	pm (1)
Unione	pm (1)
Regno Unito	pm (1)
TAC	pm (1)

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

”;

9) nell'allegato IA, parte B, la tabella 123 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 123

Specie:	Pesce industriale	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale
Unione	800		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.		
⁽²⁾	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400		

";

10) nell'allegato IB, la tabella 23 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 23

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	6 000	⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Può essere prelevato solo dal 1° luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.		

";

11) nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 12

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm	⁽⁴⁾	TAC analitico
Grecia	pm		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento

Spagna	pm	(2)(4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm	(2)(3)(4)	
Croazia	pm	(6)	
Italia	pm	(4)(5)	
Malta	pm	(4)	
Portogallo	pm		
Altri Stati membri	pm	(1)	
Unione	pm	(2)(3)(4)(5)	
TAC	pm	(1)	

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	pm
Francia	pm
Unione	pm

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	pm
Unione	pm

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	pm
Francia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Unione	pm

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	pm
Unione	pm

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	pm
---------	----

12) nell'allegato IK, tabella 1, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

- (1) Zona delimitata:
- a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00' S,
 - a est, dal meridiano di longitudine 49° 00' E,
 - a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00' E,
 - a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

";

13) nell'allegato IK, tabella 2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

- (1) Zona delimitata:
- a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00' S, se ad ovest del meridiano 44° 09' E, e dal parallelo di latitudine 43° 30' S, se ad est del meridiano 44° 09' E,
 - a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00' S,
 - a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

";

14) nell'allegato IK, tabella 3, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

- (1) Zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 50' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 50' 00" S	85° 00' 00" E

";

15) nell'allegato VI, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	pm	pm
Spagna	pm	pm
Croazia	pm	pm
Italia	pm	pm
Cipro	pm	pm
Malta	pm	pm
Portogallo	pm	pm

Tabella B

Quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	pm
Spagna	pm
Croazia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Portogallo	pm

";

l'allegato I del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

16) è inserito l'allegato IM seguente:

"

ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella 1			
Specie:	Sgombro occhione (<i>Scomber japonicus</i>)	Zona:	zona della convenzione NPFC
Unione	6 000	(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione	94 000	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

Pescherecci da traino* (MAS/NPFC-TR)	Pescherecci a cianciolo* (MAS/NPFC-PS)
14 000	80 000

* Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

(2) Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento.

(3) I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

(4) Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).

";

ALLEGATO II

Il regolamento (UE) 2023/194 è così rettificato:

nell'allegato IA, la parte D è sostituita dalla seguente:

"

PARTE D

Specie di acque profonde

(1) Squali di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Apristurus</i> spp.	API	Gattucci oceanici
<i>Centrophorus</i> spp. ¹	CWO	Centrofori
<i>Centroscyllium fabricii</i>	CFB	Pescecane nero
<i>Centroscymnus coelolepis</i> ²	CYO	Squalo portoghese
<i>Centroscymnus crepidater</i>	CYP	Squalo musolungo
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	HXC	Squalo serpente
<i>Dalatias licha</i> ³	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i> ⁴	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus spinax</i>	ETX	Sagrì nero
<i>Galeus melastomus</i>	SHO	Boccanera

¹ Si applica anche al sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

² Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

³ Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

⁴ Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Galeus murinus</i>	GAM	Gattuccio islandese
<i>Hexanchus griseus</i>	SBL	Squalo capopiatto
<i>Oxynotus paradoxus</i>	OXN	Pesce porco atlantico
<i>Scymnodon ringens</i>	SYR	Cagnolo atlantico
<i>Somniosus microcephalus</i>	GSK	Squalo di Groenlandia

(2) Razze di acque profonde (*Rajiformes*)

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Raja fyllae</i>	RJY	Razza rotonda boreale
<i>Raja hyperborea</i>	RJG	Razza iperborea
<i>Raja nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese

(3) Chimere di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Chimaera monstrosa</i>	CMO	Chimera mostruosa
<i>Chimaera opalescens</i>	WCH	Chimera opalescente
<i>Harriotta haeckeli</i>	HCH	Chimera di Haeckel
<i>Harriotta raleighana</i>	HCR	Chimera naso stretto
<i>Hydrolagus affinis</i>	CYA	Chimera dagli occhi piccoli
<i>Hydrolagus lustanicus</i>	KXA	Chimera portoghese
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	CYH	Chimera dagli occhi grandi
<i>Hydrolagus pallidus</i>	CYZ	Chimera pallida

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	RCT	Chimera atlantica

".